

**Legge regionale 09 agosto 2022, n. 21 (BUR n. 95/2022)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27, sono aggiunti i seguenti:

*“3 bis. Non è consentito lo sparo durante l'esercizio venatorio in forma vagante all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.*

*3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.”.*

**Art. 2 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 è aggiunta la seguente:

*“e bis) da euro 100 a euro 600 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 27;”.*

**Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria.**

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2022 – 2027, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione di istanze di sottrazione di fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, è rideterminato al 31 agosto 2022.

**Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 5 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

